



G.30543

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 78/24

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pierpaolo Grasso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30543 del registro di Segreteria, ed in relazione

all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata,

con comparsa depositata agli atti del giudizio, dai seguenti soggetti:

AZIENDA AGRICOLA PELAGALLO di PETROBELLI Carlo e Pietro

Società Agricola S.S., con sede in Roncoferraro (MN) via Virgilio nr. 2, loc.

Casale di Governolo, in persona del legale rappresentante pro tempore

PETROBELLI Carlo (P.I. 00200600203);

PETROBELLI Carlo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della

suindicata società all'epoca dei fatti, nato a Roncoferraro (MN) il 17.04.1944

ed ivi residente in via Virgilio nr. 2, int. 1 (C.F.: PTRCRL44D17H541J),

entrambi elettivamente domiciliati in Mantova, Via Acerbi 27, presso l'avv.

Paolo Gianolio (paologianolio@mantova.pecavvocati.it) che li rappresenta e

difende unitamente all'avv. Gaetano Alaia, per delega allegata alla comparsa

di costituzione e risposta.

	Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.,	
	presentata dai convenuti con la comparsa di costituzione depositata agli atti	
	del giudizio;	
	Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130,	
	comma 1, c.g.c.;	
	Visto l'atto di intervento, depositato in data 22.12.2022, con il quale si è	
	costituita in giudizio la Regione Lombardia, in qualità di OPLO, Organismo	
	Pagatore Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di	
	Lombardia n. 1, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> , rappresentata e	
	difesa, in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di	
	costituzione, dagli avv. Alessandra Zimmitti	
	(alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani	
	(andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale, con	
	domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in Milano, Piazza Città di	
	Lombardia n. 1;	
	Visto il Decreto n.4/2024, depositato in segreteria in data 8.2.2024, con il	
	quale la Sezione ha accolto l'istanza di applicazione del rito abbreviato;	
	Uditi, all'udienza in camera di consiglio dell'11.4.2024, il Pubblico	
	Ministero in persona della dott.ssa Valentina Papa, l'avv. Paolo Gianolio per	
	le parti convenute e l'avv. Marianna Fraulini, in sostituzione dell'avv.	
	Andrea Ilario Maria Viani, per la Regione Lombardia. Data per letta la	
	relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione	
	del giudizio.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 28.8.2023 la Procura Regionale ha	
	2	

	citato in giudizio l’Azienda Agricola Pelagallo di Petrobelli Carlo e Pietro	
	Società Agricola S.S. e Petrobelli Carlo, in proprio e quale legale	
	rappresentante dell’Azienda all’epoca dei fatti, per ottenere il risarcimento	
	dell’importo di euro 64.453,37 in favore dell’Agenzia per le erogazioni in	
	agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia, per il tramite	
	dell’Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.), in quanto ente strumentale	
	pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all’Italia per la	
	programmazione 2007-2014, a titolo di dolo.	
	La <i>notitia damni</i> sarebbe stata costituita dalla nota con la quale la	
	Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura gli atti relativi al procedimento	
	penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio	
	a carico di soggetti, tra i quali gli odierni convenuti, che avrebbero percepito	
	illecitamente contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. (Organismo	
	Pagatore Regionale) nell’ambito della politica agricola comune di sostegno	
	alle attività agricole e di allevamento in territori montani.	
	La Procura ha illustrato che il fine di tali aiuti sarebbe stato quello di	
	mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di	
	altura. Successivamente all’introduzione del regime del “disaccoppiamento”	
	(regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici sarebbero	
	stati corrisposti all’imprenditore agricolo non più in relazione alla	
	produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici	
	lavorate.	
	La condizione per ottenere il beneficio commisurato all’ettaro	
	sarebbe stata quindi la c.d. condizionalità, ovvero l’abbinamento della	
	domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda	
	3	

	richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno mediante il	
	pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali propri o di altri	
	(c.d. pascolatori per conto terzi) o con l’esecuzione di uno sfalcio annuale	
	del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.	
	Nella domanda di aiuto all’amministrazione regionale (c.d.	
	Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA	
	(Centri di assistenza agricoli) convenzionati, l’agricoltore avrebbe dovuto	
	indicare, oltre ad altri elementi, l’elenco delle particelle catastali di cui	
	dichiarava di essere conduttore, il Comune in cui i terreni risultavano situati,	
	il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la	
	superficie per cui si chiedeva il contributo. Per comprovare l’effettivo	
	mantenimento del pascolo o dei terreni ai fini prescritti il beneficiario	
	dell’aiuto avrebbe dovuto allegare alle domande i c.d. modelli di	
	monticazione e di demonticazione, ossia certificati rilasciati dall’ASL al	
	proprietario degli animali attestanti la quantità dei capi destinati all’alpeggio	
	e alla transumanza.	
	Ciò premesso e venendo alle contestazioni mosse ai convenuti, la	
	Procura ha riferito che l’Azienda Agricola Pelagallo, dalle indagini eseguite,	
	risultava aver indicato, nelle domande di aiuto, dal 2009 al 2012, la	
	conduzione per “monticazione” dei terreni agricoli montani elencati in atto	
	di citazione tramite terzi allevatori. Questi ultimi, però, avrebbero smentito	
	di avere pascolato i propri capi nei terreni indicati nelle domande, avendo	
	invece pascolato per conto proprio in altri terreni, di non conoscere	
	l’Azienda Agricola Pelagallo e di essere stati inseriti nelle domande a loro	
	insaputa. Per le annualità 2011 e 2012, inoltre, non sarebbe nemmeno stato	
	4	

	rispettato il vincolo di condizionalità in considerazione dell’insufficiente	
	rapporto UBA/HA (carico minimo di 0,2 UBA (Unità bovina adulta) per	
	ettaro di alpeggio rapportati ad uno o più turni annuali). Pertanto, l’Azienda	
	Agricola convenuta avrebbe ricevuto illecitamente per l’anno 2009 euro	
	5.277,71, per l’anno 2010 euro 27.225,26, per l’anno 2011 euro 26.983,68 e	
	per l’anno 2012 euro 4.966,72. Il tutto con il contributo causale delle società	
	di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego s.r.l. e Alpi Service s.r.l.	
	La Procura, quindi, ha notificato l’invito a dedurre ai presunti	
	responsabili, i quali hanno presentato controdeduzioni che la Procura non ha	
	ritenuto sufficienti per superare i motivi di addebito.	
	I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione	
	e risposta depositata in data 3.1.2024 con il patrocinio degli avvocati	
	Gaetano Alaia e Paolo Gianolio.	
	La difesa ha chiesto preliminarmente di essere ammessa al rito	
	abbreviato con il versamento del 50% della somma richiesta quale	
	risarcimento, istanza sulla quale la Procura ha espresso il parere negativo,	
	allegato alla comparsa, in quanto la fattispecie si inquadrebbe	
	nell’arricchimento doloso. I convenuti hanno chiesto, quindi, il riesame	
	dell’istanza sulla base del fatto che, a loro avviso, sarebbe sussistente la	
	semplice colpa grave.	
	Tale argomento si è basato sulle seguenti circostanze:	
	- le pratiche amministrative propedeutiche all’ottenimento dei	
	contributi oggetto di contestazione sarebbero state affidate dai convenuti a	
	Società operanti nello specifico settore ed in particolare ad Alpi Service S.r.l.	
	e Trevisi Diego S.r.l., come molte altre aziende agricole, su indicazione delle	
	5	

	Associazioni di categoria;	
	- l'assenza di tempestivi rilievi in merito alle certificazioni di	
	provenienza pubblica (modelli di monticazione e di demonticazione,	
	rilasciati dalle competenti Aziende sanitarie con Visto del Sindaco), avrebbe	
	indotto i convenuti a ritenere che le pratiche fossero state correttamente	
	condotte e valutate anche per quanto concerne il requisito di condizionalità.	
	I convenuti hanno inoltre proposto le difese nel merito, chiedendo	
	dichiararsi la prescrizione della domanda risarcitoria e, comunque, il rigetto	
	della stessa.	
	La Regione Lombardia è intervenuta nel giudizio <i>ad adiuvandum</i>	
	dell'attore pubblico con comparsa depositata in data 22.12.2022 con il	
	patrocinio degli avvocati Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani	
	dell'Avvocatura Regionale. L'ente ha precisato che, essendo il danno	
	azionato dalla Procura prescritto per l'amministrazione, sussiste l'interesse	
	della Regione Lombardia a costituirsi nel presente giudizio <i>ad adiuvandum</i>	
	dell'azione della Procura contabile per ottenere il recupero di quanto	
	indebitamente erogato. Ha, quindi, confermato quanto esposto in fatto e in	
	diritto dalla Procura ed ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di	
	euro 64.453,37, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data di	
	percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo, in favore	
	dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPLO) in quanto	
	indebitamente percepita.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	9.1.2024, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento con	
	rito abbreviato veniva chiamato per la camera di consiglio del 24.1.2024, a	
	6	

	seguito della quale, con Decreto n.4/2024, depositato in segreteria in data	
	8.2.2024, l'istanza di applicazione del rito abbreviato veniva accolta.	
	Con il menzionato Decreto n.4/2024, la Sezione ha osservato in	
	particolare che sulla base di una valutazione sommaria della controversia,	
	propria del rito, l'arricchimento dei convenuti, direttamente correlato	
	all'indebita percezione dei finanziamenti pubblici, fosse imputabile a titolo	
	di colpa grave e non già di dolo. Con conseguente ammissione del rito	
	alternativo nonostante il parere sfavorevole del Pubblico Ministero.	
	Il Collegio ha disposto pertanto l'ammissione dell'Azienda Agricola	
	PELAGALLO di PETROBELLI Carlo e Pietro Società Agricola S.S. e del	
	Sig. PETROBELLI Carlo a definire la propria posizione con il pagamento,	
	entro trenta giorni, della somma proposta, corrispondente al 50% del danno	
	erariale contestato nell'atto di citazione (importo massimo previsto dalla	
	legge), che veniva fissata definitivamente in euro 32.226,68.	
	Il giudizio è stato conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7	
	c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale la difesa delle parti istanti	
	ha chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al	
	pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante deposito	
	dell'attestazione di pagamento. Il Pubblico Ministero ha concordato in	
	merito all'intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale	
	e si è associato alle conclusioni della difesa delle parti istanti, insistendo	
	tuttavia per la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio.	
	Il difensore della parte interveniente ha preso atto di quanto dichiarato dalle	
	altre parti.	
	DIRITTO	
	7	

	L'art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>“In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione”</i> .	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>“Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera</i>	
	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e</i>	
	<i>regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”</i> .	
	Il comma 8 statuisce infine che <i>“il collegio definisce il giudizio con</i>	
	<i>sentenza provvedendo sulle spese”</i> . Il comma 9 definisce espressamente	
	<i>“non impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione dei convenuti al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.4/2024, come comprovato dalla	
	8	

	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente l'ordine di	
	incasso n.30149 del Tesoriere dell'Organismo Pagatore Regionale,	
	intervenuto in data 12.3.2024 a fronte del versamento, da parte dei soggetti	
	convenuti, in data 19.2.2024, della somma prevista di euro 32.226,68.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti dell'Azienda Agricola PELAGALLO di PETROBELLI Carlo e	
	Pietro Società Agricola S.S. e del Sig. PETROBELLI Carlo, ai sensi	
	dell'art.130, comma 8, del codice di giustizia contabile.	
	Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a	
	carico dei convenuti, secondo il principio della soccombenza "virtuale", in	
	quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la	
	responsabilità per l'illecito ascritto.	
	I convenuti devono essere infine condannati alla rifusione delle spese	
	legali sopportate dalla parte interveniente Regione Lombardia, in	
	applicazione dell'art.31, comma 1, c.g.c. Ne consegue che la Sezione deve	
	provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e	
	diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2,	
	art. 4 e art. 5). In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà	
	della lite e della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti	
	nella tabella 11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi	
	alla Corte dei conti), dette spese si liquidano in euro 900,00, oltre spese	
	generali nella misura del 15% e oneri di legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	9	

[illegible]